

LOGO SPONSOR



**Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione**

attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

**Contratto di Sponsorizzazione tra**

**I'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara**

e \_\_\_\_\_

**firmato digitalmente**

**TRA**

**I'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara (breviter "Università", "Ateneo" o "Ud'A"), con sede in Chieti, via dei Vestini n.31, C.F. 93002750698 e Partita IVA 01335970693, PEC [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it), in persona del **Rettore Prof. Liborio STUPPIA**, nato a Catania il 25 ottobre 1960 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato al presente atto in forza dei poteri statutari vigenti come per legge**

**-Sponsoree-**

**E**

\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona di  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente al-  
la via \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante

**-Sponsor-**

**PREMESSO CHE**

**A) con avviso del \_\_\_\_\_, pubblicato sul sito internet di Ateneo [www.unich.it](http://www.unich.it) al link \_\_\_\_\_, l'Ud'A «ai sensi del "Regolamento d'Ateneo per le sponsorizzazioni", emanato con D.R. n.576 del 12.4.2019 e consultabile al link [https://www.unich.it/sites/default/files/02\\_regolamento\\_sponsorizzazioni.pdf](https://www.unich.it/sites/default/files/02_regolamento_sponsorizzazioni.pdf)**



ha avvisato che intende *"l'intenzione di acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici, disponibili a stipulare con l'Ateneo, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, un contratto di sponsorizzazione al fine di procurarsi disponibilità finanziaria per fini istituzionali e anche per esigenze dell'Ateneo comprese quelle di mobilità";*

**B)** La \_\_\_\_\_ ha manifestato il proprio interesse alla sponsorizzazione dell'evento con proposta che viene formalizzata anche con la sottoscrizione del presente atto mediante:

- **versamento di € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa);** il tutto, al fine di pubblicizzare la propria impresa.

#### **TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO**

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**(di seguito “Accordo”):**

#### **Art.1 - Valore della premessa ed oggetto**

1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e conosciuti dalle parti.

2. Le parti del presente Accordo si impegnano a contribuire, ognuna per quanto di propria competenza, alla realizzazione dell'iniziativa, secondo gli impegni a ciascuna di esse attribuiti.

#### **Art.2 - Oggetto dell'Accordo**

1. Il presente Accordo regola i termini e le condizioni della sponsorizzazione al fine di procurarsi disponibilità finanziaria per fini istituzionali non escluse le esigenze di mobilità dell'Ateneo;

#### **Art.3 - Obblighi dello Sponsor**



1. La \_\_\_\_\_ si impegna a:

**1<sub>a</sub>**- versare all’Università la somma di € \_\_\_\_\_ **(IVA esclusa)** al fine di pubblicizzare la propria impresa al versamento dell’anticipo nella misura del 20% del totale dovuto entro il trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto di sponsorizzazione e il saldo, pari al residuo 80%, da versarsi entro il 2026.

Il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara acceso presso la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna -filiale di Chieti Scalo – e individuato dal codice IBAN IT13W0538715501000000444138.

**1<sub>b</sub>**- per le sponsorizzazioni superiori ad € 15.000,00, pagare le spese per la realizzazione del logo da apporre sull’auto;

**1<sub>c</sub>**- acquisire a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività connesse con la sponsorizzazione oggetto del presente contratto;

**1<sub>d</sub>**- garantire una pubblicità corretta, lecita e non lesiva o potenzialmente lesiva dell’immagine dell’Università;

**1<sub>e</sub>**- indicare il logo -di dimensioni non superiori ai 15 cm. X 7cm. -con il quale procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell’Ateneo l’esatta e fedele riproduzione dello stesso nei formati richiesti dall’Amministrazione nonché, ove richiesto, un’illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo. Detto logo non potrà contenere messaggi politici, religiosi, collegati all’uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Potranno essere inserite scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura ri-



ducendo al minimo l'attenzione da parte dell'utente della strada

**1f-** non porre in essere attività che possano essere lesive dell'immagine dell'Ud'A.

#### **Art.4 - Obblighi dello Sponsee**

1. Nell'ambito della presente sponsorizzazione lo *Sponsee* si impegna a veicolare o il nome o il logo o il marchio dello *sponsor* secondo le modalità di seguito specificate:

**1a** veicolare il logo/marchio/ragione sociale secondo modalità ed in spazi concordati con l'Ateneo in misura adeguata al valore economico della proposta;

**1b** concedere, previo assenso dell'Ateneo, la facoltà alla di utilizzare lo *status* di *sponsor* nelle proprie campagne pubblicitarie;

**1c** impegnarsi al lancio promozionale dell'accordo di sponsorizzazione attraverso la pubblicazione sul Portale Istituzionale dell'Università e (eventuale) visibilità/citazione nelle campagne di comunicazione sul *web* o tramite manifesti, opuscoli *et similia*;

**1d** obbligarsi esclusivamente alla divulgazione, secondo la modalità sopra indicate, dei segni distintivi dello *sponsor*, con esclusione di qualsiasi altra attività diretta a pubblicizzare prodotti o servizi specifici.

**1e** possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive;

#### **1f alle sponsorizzazioni maggiori di € 15.000,00**

**1f<sub>1</sub>** esporre il nome/logo/marchio dello *sponsor* sulle vetture dell'Ateneo. Il logo non potrà superare le dimensioni di 15 cm. X 7 cm. e non potrà contenere messaggi politici, religiosi, collegati all'uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fan-tismo, razzismo, odio o minaccia. Potranno essere inserite scritte o immagini che



dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l'attenzione da parte dell'utente della strada;

**1f<sub>2</sub>** diffondere il nome grazie ad una percorrenza minima garantita pari a 25.000 Km annui;

**1f<sub>3</sub>** spazio banner e menzioni esclusive e durature sulla *homepage* del sito ufficiale dell'Ateneo con link diretto;

**1f<sub>4</sub>** possibilità di utilizzare per eventi aziendali, *meeting* a tariffe scontate o in via preferenziale spazi rappresentativi dell'Ateneo.

#### **Art.5 - Durata**

1. La sponsorizzazione avrà durata annuale pari a 12 (dodici) mesi.

#### **Art.6 - Riservatezza**

1. Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Accordo e ai contenuti dello stesso eccezion fatta per gli impegni di cui all'art.4.

2. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento del presente Accordo o per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari.

#### **Art.7 - Trattamento dei dati**

1. I dati raccolti in esecuzione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste conformemente alla normativa vigente (Regolamento UE n.679/2016 - GDPR).

#### **Art.8 - Esclusiva**

1. Lo *sponsor* ha il diritto esclusivo di sponsorizzare l'iniziativa.

#### **Art.9 - Foro competente**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione o



esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Chieti.

#### **Art.10 - Comunicazioni ed elezione di domicilio**

Ai fini e per tutti gli effetti del presente protocollo, le Parti eleggono domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica attivato con un servizio di posta elettronica certificata avente valore legale *ex art.1, comma 1, lettera n-ter D. L.gs n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD)*.

Quanto all'Università presso la PEC [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it)

Quanto alla \_\_\_\_\_ presso la PEC \_\_\_\_\_

#### **Art.11 - Disposizioni finali**

Il contenuto del presente Accordo potrà essere modificato solo attraverso il consenso manifestato per iscritto dalle parti e condiviso, anche a mezzo note che, una volta approvate e firmate da ambedue le parti per il tramite dei propri rappresentanti, diverranno parte integrante dell'Accordo.

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. n.131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta o su chi con la propria condotta l'avrà determinata.

Letto, approvato e sottoscritto

<b>Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Il Rettore Prof. Liborio STUPPIA <i>ex art.17 comma 2 lett. d) dello Statuto</i></b>
--

<b>il legale rappresentante</b>
---------------------------------